

Direttiva CEE del 19/10/1992 n. 80**Titolo del provvedimento:**

Direttiva CEE del consiglio relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 316 del 31/10/1992)

Preambolo

Preambolo.

Testo: in vigore dal 20/11/1992

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare l'articolo 99,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che la direttiva 72/464/CEE prevede al titolo I disposizioni generali relative alle accise applicabili a tutte le categorie di tabacchi lavorati; che disposizioni particolari relative alle sigarette sono gia' state adottate nel titolo II di detta direttiva; che disposizioni particolari devono essere adottate per gli altri tabacchi lavorati;
considerando che la direttiva 79/32/CEE stabilisce le definizioni dei vari tipi di tabacchi lavorati;
considerando che, ai fini della realizzazione del mercato interno il 1 gennaio 1993, e' necessario fissare accise minime per i tabacchi lavorati diversi dalle sigarette;
considerando che e' opportuno garantire un'incidenza fiscale armonizzata per tutti i prodotti appartenenti alla stessa categoria di tabacchi lavorati;
considerando che la fissazione di un'accisa minima globale espressa in percentuale o con un importo per kg o per numero di pezzi e' la piu' consona per realizzare il mercato interno;
considerando che occorre accordare alla Repubblica italiana ed al Regno di Spagna, sino al 31 dicembre 1998, un'eventuale aliquota fiscale ridotta sui sigari e sigaretti per i rotoli di tabacco che sono costituiti interamente di tabacco naturale e che sono diversi dalle sigarette;
considerando che e' opportuno istituire una procedura che consenta un esame periodico delle aliquote o degli importi prescritti nella presente direttiva in base ad una relazione della Commissione la quale tenga conto di tutti gli elementi pertinenti;
considerando che occorre istituire un meccanismo che consenta di convertire in moneta nazionale gli importi specifici espressi in ecu,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

art. 1

Tabacchi lavorati soggetti ad accisa.

Testo: in vigore dal 20/11/1992

I seguenti tipi di tabacchi lavorati, prodotti nella Comunita' o importati da paesi terzi, sono soggetti, in ciascuno Stato membro, ad un'accisa minima fissata all'articolo 3:

- a) sigari e sigaretti;
- b) tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;
- c) altri tabacchi da fumo.

art. 2

Definizione dei prodotti. Rinvio.

Testo: in vigore dal 20/11/1992

Ai fini della presente direttiva, le definizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 sono quelle stabilite rispettivamente agli articoli 2, 4 e 4 bis della direttiva 79/32/CEE.

art. 3

Tipi di accisa applicabili ai tabacchi lavorati.

Testo: in vigore dal 08/03/2002

1. Al piu' tardi a decorrere dal 1 gennaio 1993 gli Stati membri applicano un'accisa che puo' essere:

- ad valorem, calcolata sulla base dei prezzi massimi di vendita al minuto di ciascun prodotto, determinati liberamente dai produttori stabiliti nella Comunita' e dagli importatori di paesi terzi, conformemente all'articolo 5 della direttiva 72/464/CEE;

oppure

- specifica, per quantitativo;

oppure

- mista, contenente un elemento ad valorem ed un elemento specifico, purché l'accisa globale, espressa in percentuale o con un importo per kg o per numero di pezzi, sia perlomeno pari alle aliquote minime o agli importi minimi fissati per:
 - i sigari ed i sigaretti: al 5% dei prezzi di vendita al minuto, imposte comprese o ecu 7 per 1000 pezzi e per chilogrammo;
 - i tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette: al 30% dei pezzi di vendita al minuto, imposte comprese o ecu 20 per chilogrammo;
 - gli altri tabacchi da fumo: al 20% dei prezzi di vendita al minuto, imposte comprese o ecu 15 per chilogrammo.

A decorrere dal 1 luglio 2002, l'accisa globale applicata ai tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette e' pari almeno al 32% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 27 EUR per chilogrammo.

A decorrere dal 1 luglio 2003, l'accisa globale e' pari almeno alle aliquote o agli importi minimi seguenti:

- a) per quanto concerne i sigari e sigaretti: al 5% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 11 EUR per 1000 pezzi o per chilogrammo;
- b) per quanto concerne i tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette: al 33% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 29 EUR per chilogrammo;
- c) per quanto concerne gli altri tabacchi da fumo: al 20% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 20 EUR per chilogrammo.

A decorrere dal 1 luglio 2004, l'accisa globale applicata ai tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette e' pari almeno al 36% del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 32 EUR per chilogrammo.

2. Le aliquote o gli importi di cui al paragrafo 1 sono validi per tutti i prodotti appartenenti al tipo di tabacchi lavorati in questione, senza distinzione all'interno di ogni tipo per quanto concerne la qualita', la presentazione, l'origine del prodotto, i materiali utilizzati, le caratteristiche delle imprese interessate o qualsiasi altro criterio.

3. La Repubblica italiana e il Regno di Spagna possono applicare ai rotoli di tabacco che sono costituiti interamente di tabacco naturale e che sono diversi dalle sigarette, per il periodo fino al 31 dicembre 1998, un'aliquota o un importo che puo' essere inferiore al 50% al massimo dell'aliquota nazionale normale dell'accisa per i sigari ed i sigaretti e che puo' scendere al di sotto dell'aliquota minima di cui al paragrafo 1.

art. 4

Riesame delle aliquote di accisa.

Testo: in vigore dal 08/03/2002

Ogni quattro anni la Commissione presenta al Consiglio una relazione e, se del caso, una proposta concernenti le aliquote di accisa stabilite dalla presente direttiva. Il Consiglio esamina la relazione e la proposta e, deliberando all'unanimita', previa consultazione del Parlamento europeo, prende le misure necessarie. La relazione della Commissione e l'esame del Consiglio tengono conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale delle aliquote di accisa e degli obiettivi del trattato in generale.

art. 5

Adeguamento annuale delle aliquote delle accise.

Testo: in vigore dal 20/11/1992

1. Il valore dell'ecu nelle diverse valute nazionali da applicare al valore delle accise specifiche viene fissato una volta all'anno. Le aliquote da applicare sono quelle che sono fissate il primo giorno lavorativo di ottobre e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. Esse sono applicabili a decorrere dal 1 gennaio del successivo anno civile.
2. Gli Stati membri hanno la facolta' di mantenere l'importo delle accise in vigore al momento dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 1 se la conversione degli importi della accise espressi in ecu comporta un aumento dell'accisa espressa in moneta nazionale inferiore al 5 % ovvero inferiore a ecu 5, tenendo conto dell'importo piu' basso.

art. 6

Obbligo degli stati di conformarsi alla direttiva.

Testo: in vigore dal 20/11/1992

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalita' del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

art. 7

Destinatari della direttiva.

Testo: in vigore dal 20/11/1992

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.